

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Casagiove, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Sesto Rufo n. 23, presso lo studio
dell'avv. Bruno Taverniti, rapp.to e difeso dall'avv. Marrocco
Giuseppe, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

Istituto delle Suore degli Angeli, in persona del legale rapp.te pro
tempore;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 20/2010/33 depositata il 26/1/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10/1/2013 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l'avv. Marrocco per il ricorrente;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Istituto delle Suore degli Angeli contro il Comune di Casagiove è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Casetta n. 43/17/2008 che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI 2004. La CTR riteneva esente l'immobile dall'ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l), risultando dimostrato che l'immobile veniva utilizzato per lo svolgimento di attività didattica.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 10/1/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio, il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 e della L. n. 248 del 2005, art. 7, comma 2 bis laddove la CTR ha ritenuto infondata la pretesa impositiva senza considerare la natura commerciale dell'attività didattica esercitata.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14530 del 16/06/2010; e Sez. 5, Sentenza n. 24500 del 20/11/2009) secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, (introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), che ha esteso l'esenzione disposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il comma 2-bis, art. 7 cit., estendendo l'esenzione

alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo. Di talchè lo svolgimento di attività didattica non era sufficiente ad esentare l'Ente dal pagamento dell'imposta per l'anno 2004, stante l'accertata circostanza che gli immobili erano adibiti ad attività scolastica avente natura indubitabile di attività commerciale.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall'Istituto avverso l'avviso di accertamento ICI 2004.

La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali e i reiterati mutamenti normativi giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall'Istituto delle Suore degli Angeli avverso l'avviso di accertamento ICI 2004, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013